



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

21/2012
APRILE/4/2012 (*)
17 Aprile 2012

***L'INPS ESTENDE IL TRATTAMENTO
ECONOMICO PER MALATTIA E
CONGEDO PARENTALE AD ALCUNE
TIPOLOGIE DI SOGGETTI, ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA, FINO AD
OGGI ESCLUSI DA TALI TUTELE.***

Con il **messaggio n° 4143 del 7 marzo 2012**, l'INPS, costretta a mutare la propria interpretazione in merito, **ha reso noto che talune tipologie di soggetti iscritti alla gestione separata** (*ex multis*, i professionisti e gli amministratori di società) **possono beneficiare del trattamento economico per malattia e congedo parentale.**

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (*id.* legge finanziaria 2007), al comma 788 dell'unico articolo, aveva esteso alcuni trattamenti previdenziali,

normalmente previsti per i lavoratori dipendenti, a favore dei collaboratori a progetto ed alle categorie ad essi assimilate.

L'INPS, però, da par suo, con il **messaggio n° 12768 del 22 maggio 2007**, **escludeva** dal novero dei possibili beneficiari di tali trattamenti determinati soggetti quali, ad esempio:

- **gli amministratori, sindaci, revisori di società;**
- **i professionisti;**
- **i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.;**
- **i c.d. mini co.co.co.** (compensi inferiori a € 5000 e durata inferiore a 30 giorni).

A seguito dell'introduzione dell'art. 24 comma 26 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – c.d. "decreto Salva Italia" – convertito con modificazioni nella legge 214/2011, che ha previsto l'estensione delle tutele di cui alla L. 296/2006 comma 788, ai soggetti esclusi dal discutibile messaggio n° 12768/2007 di cui sopra, **l'INPS ha dovuto rivedere la propria posizione ammettendo**, per tali tipologie di prestatori, **la possibilità di accedere alle previste tutele previdenziali già esistenti per gli "altri" co.co.pro.**

In particolare, **dal 1 gennaio 2012 anche gli amministratori, i sindaci, i revisori ed i professionisti, iscritti alla gestione separata, possono presentare** - *a condizione che sussistano i richiesti presupposti e che il soggetto non sia iscritto ad altra forma previdenziale o sia titolare di pensione* - **le apposite istanze intese ad ottenere le seguenti prestazioni:**

- **Indennità di malattia**
numero giornate massime indennizzabili pari ad un sesto della durata del contratto con un minimo di 20 giorni;
requisito contributivo: tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile;

requisito reddituale: reddito individuale nell'anno solare precedente l'evento non superiore al 70% del massimale INPS annuo.

➤ **Congedo parentale**

durata massima tre mesi da fruire nel primo anno di età del bambino;

la domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo;

requisito contributivo: tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA